

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 marzo 2025, n. 109
Complesso Sanitario "Leonardo De Luca s.r.l." – Struttura ex art. 26 della L. n. 833/1978 con sede in via Brecciolosa n. 16, Castelnuovo della Daunia (FG). Conferma del parere di compatibilità favorevole ex art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) a seguito di istanza di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica della distribuzione di alcuni ambienti della Struttura.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

Vista la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 *"Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti"*.

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

In Bari la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. prevede:

- all'art. 3, comma 3, lett. a) che *"rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;"*;
- all'art. 7 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"*), commi 2, 3, 4, 5 e 6 prevede che:

"2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta

di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”;

Posto che con l'approvazione dei parametri di ripartizione del fabbisogno dei posti letto contenuti nelle schede relative alle pre-intese, tra cui quello relativo al Complesso Sanitario “Leonardo De Luca s.r.l.” – Struttura ex art. 26 della L. n. 833/1978 (già Casa di Cura “Leonardo De Luca s.r.l.”), avvenuta con D.G.R. n. 813 del 13/06/2006, deve intendersi acquisita la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale dei 40 posti letto di riabilitazione estensiva territoriale ex art. 26 della L. n. 833/1978;

Con istanza del 19/07/2024 indirizzata al Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia, FG, il legale rappresentante della Società “Casa di Cura prof. Leonardo De Luca” P.I. 01684780719 con sede in Castelnuovo della Daunia (FG) alla via Brecciolosa n. 16, che gestisce la Struttura di riabilitazione residenziale ex art 26 p.l. 40, accreditati con D.D. n. 312 del 09.12.2013 chiedeva:

“ai sensi del c.2.2.4 del punto 2) art. 5 della l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per l'adattamento e adeguamento funzionale di alcuni spazi della struttura socio sanitaria ubicata nel Comune di Castelnuovo della Daunia alla via Brecciolosa n. 16 esercente attività residenziale di riabilitazione ex art 26 “Prof. Leonardo De Luca s.r.l.”.

L'adattamento e la diversa distribuzione di alcuni spazi è riferita al miglioramento dell'utilizzo da parte dei pazienti e dei dipendenti dell'area abitativa, dell'area della socializzazione e dell'area generale e di supporto.

Con nota SGO prot. n. E/494625 del 10/10/2024, avente ad oggetto: “Complesso Sanitario “Leonardo De Luca s.r.l.” – Struttura ex art. 26 della L. n. 833/1978 con sede in via Brecciolosa n. 16, Castelnuovo della Daunia (FG). Nota comunale con prot. n. 3855 del 19/07/2024 - RISCONTRO.”, indirizzata al Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) e al Legale Rappresentante di “Leonardo De Luca s.r.l.”, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“Con Pec del 19/07/2024, è stata trasmessa nota con prot. n. 3855 di pari data, acquisita dalla scrivente con prot. n. E/368613 del 19/07/2024, con la quale il Responsabile dell'UTC del comune di Castelnuovo della Daunia (FG), a rettifica della nota precedente con prot. n. 3826 del 18/07/2024, acquisita dalla scrivente con prot. n. E/366726 di pari data, ha inoltrato “(...) la documentazione della CILA prot. n. 3826 del 18/07/2024 (...) volta al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e adeguamento funzionale di alcuni spazi della struttura socio sanitaria “De Luca” ubicata nel comune di Castelnuovo della Daunia (FG) alla via Brecciolosa n. 16 (...)”. Posto quanto sopra, considerato che il Legale Rappresentante della società “Leonardo De Luca s.r.l.” ha richiesto al Sindaco del comune di Castelnuovo della Daunia (FG) “ai sensi del c.2.2.4, del punto 2, dell'art.

5 della Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per l'adattamento e adeguamento funzionale di alcuni spazi della struttura socio sanitaria ubicata nel comune di Castelnuovo della Daunia (FG) alla via Brecciolosa n. 16 esercente attività di riabilitazione ex art. 26, a ciclo continuativo, denominata Centro di Riabilitazione Residenziale ex art. 26 "Prof. Leonardo De Luca s.r.l." e che tale istanza è stata allegata alla nota comunale n. 3855 del 19/07/2024;

atteso che la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. dispone:

- all'art. 5 ("Autorizzazioni"), comma 2 "Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:

(omissis)

2.2 la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:

(omissis)

2.2.4 l'adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione;"

- all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"), commi 1 e 2 prevede che:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1. **la scrivente Sezione, ai fini dell'aggiornamento del parere di compatibilità e del successivo rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione, invita il Sindaco del comune di Castelnuovo della Daunia (FG) a trasmettere richiesta di verifica di compatibilità e relativa documentazione allegata, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.**

Si specifica, altresì, che a seguito del rilascio del parere di compatibilità aggiornato e dell'autorizzazione comunale alla realizzazione, il Legale Rappresentante della "Leonardo De Luca s.r.l." dovrà trasmettere alla scrivente Sezione istanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai fini dell'aggiornamento delle rispettive determinazioni dirigenziali."

Con Pec del 14/10/2024 prot. n. 5170 avente a oggetto "istanza di verifica di compatibilità di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) della Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. Integrazione n/s prot. n. 3855 del 19/07/2024", il Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) rappresentava quanto segue:

"Il sottoscritto Guerino De Luca nato a omissis il omissis res.te a omissis alla via (omissis) in qualità di legale rappresentante del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) P.IVA/C.F. 00372940718 con sede in Castelnuovo della Daunia alla Piazza Municipio n. 1,

con la presente, ad integrazione della pec n/s prot. n. 3855 del 19.07.2024, acquisita al v/s prot. n. E/368613 del 19/07/2024,

visti

-l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'adeguamento funzionale di alcuni spazi inoltrata dalla struttura sociosanitaria "DE LUCA" di Castelnuovo della Daunia (FG);

-l'art. 7 co. 2 della l.r. 9/2017 e ss.mm.ii.

Verificati i titoli di cui al c.1 dell'art. 7 della l.r. 9/2017 e ss.mm.ii. e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia,

Presenta

ISTANZA

Per l'effetto del co. 2 dell'art. 7 della l.r. 9/2017 e chiede la verifica di compatibilità di cui all'art. 3 co. 3, lett. a) della l.r. 9/2017 e s.m.i.

Si allega integrazione documentazione prevista. (omissis)

All.ti:

1. *Copia contratti di affitto*

Per tutto quanto sopra rappresentato,

rilevato che il Comune di Castelnuovo della Daunia ha verificato i titoli di cui all'art. 7 co.1 L.R. 9/2017 e ss.mm.ii. e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia,

ricorrendone pertanto i presupposti di legge, la scrivente Sezione propone

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., conferma del parere favorevole di compatibilità, rilasciato con D.G.R. n. 813 del 13/06/2006, al Complesso Sanitario "Leonardo De Luca s.r.l.", nella persona del Legale rappresentante, con riferimento alla struttura ex art. 26 della L. n. 833/1978 con 40 posti letto di riabilitazione estensiva territoriale, con sede in Castelnuovo della Daunia (FG) alla Contrada Brecciolosa" n. 16,

con la precisazione che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., conferma del parere di compatibilità favorevole, rilasciato con D.G.R. n. 813 del 13/06/2006, al Complesso Sanitario "Leonardo De Luca s.r.l.", nella persona del Legale rappresentante, con riferimento alla struttura ex art. 26 della L. n. 833/1978 con 40 posti letto di riabilitazione estensiva territoriale, con sede in Castelnuovo della Daunia (FG) alla Contrada Brecciolosa" n. 16,

con la precisazione che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

- di notificare il presente provvedimento:
- al Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG);
- al Legale Rappresentante del Complesso Sanitario "Leonardo De Luca s.r.l.";
- al Direttore Generale dell'A.S.L. FG.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 8 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore

Paolo Avitto

Funzionario Amministrativo

Maria De Pasquale

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro